

Codice A1816B

D.D. 30 settembre 2025, n. 1895

R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7499 - Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di opere di manutenzione e difese spondali del rio di San Michele nel Comune di Prazzo (CN) - Richiedente: Unione Montana Valle Maira.



ATTO DD 1895/A1816B/2025

DEL 30/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7499 – Autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di opere di manutenzione e difese spondali del rio di San Michele nel Comune di Prazzo (CN) – Richiedente: Unione Montana Valle Maira

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 37806/A1816B del 25/08/2025 l'Unione Montana Valle Maira ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica in variante per la realizzazione di opere di manutenzione e difese spondali del rio di San Michele nel Comune di Prazzo (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- il progetto originale era stato autorizzato con D.D. 1251/A1816B del 12/06/2024;

- con nota trasmessa dall'Unione Montana Valle Maira in data 14/04/2025, ed acquisita al ns. prot. n. 15848 del 14/04/2025, era stato comunicato l'avvio dei lavori specificando che gli stessi venivano eseguiti dalla ditta S.M.T. S.N.C. di Giordano Dario & C. di Cuneo e che la Direzione Lavori veniva affidata all'Ing. Stefano Ferrari dello Studio FERRARI, GIRAUDO e ASSOCIATI S.R.L.;

- all'istanza di variante sono stati allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Stefano Ferrari (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo), (files: *20250709_segna1azione DL_IDRAULICA-signed.pdf*, *2.5 - Sezioni idrauliche-signed.pdf*) in base ai quali è descritto l'intervento in variante in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, e consistente nella demolizione parziale di un masso, in parte inglobato nella scogliera esistente lungo la sponda idrografica sinistra del Rio di San Michele, nella porzione che costituisce ostruzione al deflusso idrico. La necessità di intervenire con la parziale demolizione del masso si è resa evidente in seguito all'avvio dei lavori con il taglio della

vegetazione e la movimentazione di materiale litoide. (Il masso è localizzato di fronte al lotto censito al C.T. del Comune di Prazzo, sezione A, Foglio n. 2, mappale n. 337).

Come già previsto nel progetto originario, autorizzato con la D.D. 1251/A1816B del 12/06/2024 sopra citata, sono in corso di realizzazione, senza alcuna modifica, i seguenti interventi:

- consolidamento di un tratto di muro spondale in c.a. esistente a monte del ponte Marmora S.P. 422 (sponda destra Rio di San Michele), mediante sottomurazione con massi di cava (lunghezza circa 23 m. altezza circa 2 m.);
- realizzazione di un nuovo tratto di difesa spondale in massi di cava in continuità con il sopracitato muro in c.a. esistente (lunghezza circa 54 m. altezza circa 3,5 m.) presso il lotto censito al C.T. al Fog. 2 n. 310;
- ricostruzione di un muro in pietra a secco esistente localizzato a tergo della nuova scogliera mediante l'inserimento di nuovi blocchi in pietra nei punti danneggiati ed instabili (lunghezza circa 43 m altezza circa 3,2 m) presso il lotto censito al C.T. al Fog. 2 n. 310;
- movimentazione di alcuni trovanti rocciosi presenti in alveo con riposizionamento degli stessi a protezione della pila del ponte della S.P. 233;
- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso nel tratto di circa 165 m tra i lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 2 n. 310 e Fog. 4 n. 22 a monte e Fog. 2 nn. 310 e 337 a valle.

Considerato che la Relazione di Variante del Direttore dei Lavori è stata approvata con la Determina n. 20 del 25/09/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira.

Visti gli elaborati progettuali avanti citati e considerato il sopralluogo effettuato in data 24/09/2025 da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, la realizzazione dell'intervento in variante può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio di San Michele, con particolare riferimento all'elaborato *20250709_segna1azione DL_IDRAULICA-signed.pdf* nel quale viene specificato dal Direttore dei Lavori che: *"la demolizione della parte di masso eccedente la linea di sponda già autorizzata si possa considerare un miglioramento della capacità di deflusso del Rio e sia da realizzare appena possibile"*.

Dato atto che per le opere in progetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Maira ad eseguire l'intervento in variante nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento complessivo dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche riportate nel precedente provvedimento D.D. 1251/A1816B del 12/06/2024, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- c. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- h. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- i. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- j. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- k. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche

all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

1. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:
Arch. Diego Dalmaso
Arch. Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba